

dal prefetto in ragione di popolazione. Le successive modificazioni sono ordinate con provvedimenti prefettizi. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso al Ministero ».

Dunque bisogna, prima di tutto, che questa legge sia approvata dalla Camera, poi, non lo dimentichiamo, dal Senato, dopo di che il prefetto dovrà fare il reparto, che non è semplice ed agevole. Poi possono sorgere questioni tra un mandamento ed un altro, se il consigliere di più spetti all'uno od all'altro. (*Commenti*).

Nei casi di nuovo reparto sono stati frequenti i ricorsi al Ministero (e qualcuno, come tecnico, l'ho dovuto esaminare anche io); occorrerebbe pertanto attendere la decorrenza del termine di trenta giorni che è comune per tutti i ricorsi gerarchici, prima che il nuovo reparto potesse considerarsi effettivo. (*Interruzione del deputato Cavagnari*).

Mi lasci parlare, onorevole Cavagnari; sarò più breve di lei! (*Si ride*).

Queste le ragioni per cui non credo possibile l'applicazione di questa legge alle elezioni presenti. E se non è possibile applicarla alle elezioni in corso, perchè dobbiamo rinnovare organicamente la legge comunale e provinciale, come dissi anche ieri, improvvisamente e tumultuariamente?

Quindi questa questione, a cui in massima non sono contrario, dell'aumento del numero dei consiglieri provinciali nelle provincie aventi popolazione maggiore di certe cifre, va rinviata a quando potremo rifare l'esame della legge comunale e provinciale; oppure potrà essere con una leggina riesaminata in altra e più tranquilla occasione.

Ecco perchè mantengo la proposta sospensiva, che non vuol certo significare mancanza di riguardi all'onorevole Cavagnari.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, verremo ai voti sulla proposta sospensiva del Governo.

È stata chiesta la votazione nominale dagli onorevoli Cavagnari, Micheli, Meda, Sioli-Legnani, Cameroni, Longinotti, Schiavon, La Pegna, Pietriboni, Sandulli, Taverna, Cappa, Musatti, Barzilai, Maffi, Sighieri e Spetrino.

MEDA. Chiedo di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Tengo a dichiarare le ragioni per le quali, malgrado che la proposta di

sospensiva venga dal banco del Governo, non potrò accoglierla.

Sono convinto che un esame anche sommario del disegno di legge avrebbe potuto persuadere della sua utilità, per non dire della sua necessità, ed anche della sua immediata applicabilità. Non posso in sede di dichiarazione di voto discutere il merito, ma mi permetto di pregare l'onorevole presidente del Consiglio a considerare che forse l'eccezione da lui accampata non trova ragion d'essere, perchè i ricorsi non sono sospensivi: le elezioni si possono fare ugualmente. (*Commenti*).

SALANDRA, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, scusi, ella è in errore. È ricorso gerarchico, non alla IV sezione del Consiglio di Stato!

MEDA. Prendo nota della dichiarazione; ma non la sottoscriverei: per esempio nella provincia di Milano in seguito ad un voto del Consiglio provinciale, si è provveduto, sulla base della legge vigente e con decreto recentissimo ad un nuovo riparto di consiglieri: contro di esso sono proponibili i ricorsi: ora pensa forse l'onorevole Salandra che se ricorsi verranno, non si debbano fare le già indette elezioni? Che esse debbano cioè rinviarsi fino a esaurimento dei ricorsi medesimi? Mi pare impossibile ammetterlo.

Per questo, io, pur professando la massima deferenza al Governo ed al suo capo, voterò contro la sospensiva, nel proposito di realizzare subito una aspirazione che la rappresentanza della mia provincia, della quale so di rendermi in questo momento interprete fedele, ha anche testè manifestata, e che aveva quattro anni or sono indotto il suo illustre capo, l'onorevole Carmine, a presentare la proposta di legge che la Camera ebbe già ad approvare senza contrasto, e che rivive oggi nella iniziativa dell'onorevole Cavagnari.

NUVOLONI. Chiedo di fare una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Le ragioni addotte dall'onorevole presidente del Consiglio per far votare la sospensiva non possono convincere, perchè i prefetti non hanno che da fare una operazione di ripartizione dei consiglieri in ragione della popolazione dei mandamenti e quindi una semplice operazione aritmetica, contro la quale io non comprendo quali ragioni di diritto si possano accampare in sede amministrativa.

Non credo che la questione si possa rimandare a una leggina speciale da farsi in